



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

AREA RISORSE AMBIENTALI, SMART CITY E INNOVAZIONE

UNITÀ OPERATIVA

ORDINANZA

N. 687 DEL 18.05.2017

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N. 267: PULIZIA TERRENI INCOLTI PER PREVENZIONE DI INCENDI, DI PERICOLI DI NATURA IGIENICO-SANITARIA E DI DECORO URBANO.

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva, ed il perdurante periodo di innalzamento delle temperature, rende necessario procedere all'attuazione di un programma di prevenzione finalizzato ad impedire l'insorgenza e la propagazione degli incendi, con consequenziali disposizioni dirette ai proprietari dei terreni;

RILEVATA la presenza sul territorio comunale di numerosi terreni incolti, in cui i proprietari e/o conduttori trascurano qualsiasi intervento di manutenzione, con la conseguente crescita incontrollata di vegetazione spontanea;

DATO ATTO che, a causa della mancata manutenzione del verde, delle mancate regolarizzazioni di siepi e della mancata potatura di alberi deriva un potenziale rischio di incendi;

DATO altresì ATTO che da tale stato può derivare un forte rischio per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità di persone e beni;

CONSIDERATO che l'assenza di una costante manutenzione dei terreni può favorire anche l'abbandono di rifiuti dal quale possono derivare problemi di igiene per la cittadinanza, danni alle colture, nonché favorire condizioni di degrado;

RITENUTO quindi **NECESSARIO**, al fine di preservare l'ordine ed il decoro delle aree interessate nonché di evitare inconvenienti di carattere igienico-sanitario ed il verificarsi delle situazioni pregiudizievoli sopra indicate, promuovere l'adozione di provvedimenti di pulizia accurata e costante delle aree incolte, con particolare riguardo a quelle limitrofe alle abitazioni, alle strade entro 20 metri dalla fascia di rispetto dal confine ferroviario;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., art. 54 comma 4, che conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione ed il D.M. 05.08.2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione", che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al predetto Decreto Legislativo;
- la L. 241/90, art. 21 bis;
- il DPR 11 luglio 1980, n. 753, artt. 52 e 55 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi ad una distanza inferiore di mt 6 e destinare i terreni adiacenti a bosco ad una distanza minore di mt. 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi sempre come proiezione orizzontale (fatte salve specificazioni e/o eccezioni di Legge)
- la Legge-quadro n. 353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi.
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 182 del 12.12.2011, artt. 11 e 13;
- il Regolamento Edilizio comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 205 del 17 ottobre 2005, art. 27;
- la Delibera di Giunta n. 23 del 27/01/2011 avente per oggetto:" art. 6 bis legge 125/2008 - incremento pagamento in misura ridotta violazioni ordinanze sindacali".

ORDINA

per il periodo decorrente dalla data del 22 maggio 2017 fino al 30 settembre 2017:

- 1) a tutti i privati e gli Enti proprietari, affittuari, possessori o detentori di terreni incolti o in stato di abbandono, presenti sul territorio di questo Comune, di provvedere:
 - alla bonifica ed alla ripulitura da erbe e sterpaglie, detriti o animali e organismi parassiti i terreni stessi;
 - alla regolarizzazione delle siepi ed al taglio dei rami che possano in qualsiasi modo costituire pericolo;
- 2) a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano possessori di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie, di tenere i terreni sgombri, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e qualsiasi altro materiale combustibile;
- 3) gli interventi di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2 dovranno essere effettuati ogni qualvolta risultasse necessario ad evitare il determinarsi di tali situazioni di pericolosità.

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento di detta somma.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata:

- 1) all'albo pretorio on-line del Comune di Perugia;
- 2) sul sito internet del Comune di Perugia.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Andrea Romizi

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI PERUGIA
Provvedimento/i:	ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4°, D. LGS. 18/8/2000 N. 267
Soggetto:	CITTADINANZA TUTTA